



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 17/03/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (De.C.O.) DEL COMUNE DI TERAMO.

L'anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di Marzo alle ore 09:12, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 10/03/2021, Prot. N. 14330, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, in modalità ibrida per emergenza sanitaria da COVID-19, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BARTOLINI FLAVIO	SI	DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA	SI
BEFACCHIA GIOVANNI	SI	FRACASSA FRANCO	SI
CARGINARI EMILIANO	SI	LANCIONE LANFRANCO	SI
CIAMMARICONI PINA	SI	LUZII GIOVANNI	SI
CIAPANNA GRAZIANO	SI	MARCHESE MIRELLA	SI
CIPOLLETTI VINCENZO	SI	MELARANGELO ALBERTO	SI
CORDONE GRAZIELLA	SI	MELOZZI VANESSA	SI
CORONA LUCA	SI	PASSERINI PIERGIORGIO	SI
COZZI MARIO	--	PILOTTI LUCA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	POMANTI MARISA	SI
DE CAROLIS BERARDO	SI	SALVI MAURIZIO	SI
DI DALMAZIO MAURO	SI	SANTONE MARIA RITA	SI
DI DARIO DARIO LUCIANO	SI	SBRACCIA DOMENICO	SI
DI GIANDOMENICO DANIELA	SI	SPECA MASSIMO	SI
DI OVIDIO ANTONIO	SI	TIBERII PASQUALE	SI
DI SABATINO PAOLO	SI	VERZILLI IVAN	SI
DI TEODORO OSVALDO	SI		

Presenti n° 32 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 32 Consiglieri sui trentatré assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL PRESIDENTE

DA' ATTO che al primo appello delle ore 9.12 sono presenti n. 32 Consiglieri come risulta dal frontespizio, dei quali n. 11 in modalità videoconferenza (Ciammariconi Pina, Ciapanna Graziano, De Carolis Berardo, Di Dalmazio Mauro, Di Dario Dario Luciano, Di Timoteo Francesca, Marchese Mirella, Melozzi Vanessa, Passerini Piergiorgio, Tiberii Pasquale, Verzilli Ivan). Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,

DA' INIZIO

ai lavori.

Successivamente entra il Consigliere Cozzi Mario (alle ore 9.26).

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Andrea Core, Ilaria De Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, Sara Falini, Antonio Filipponi, Martina Maranella e Maurizio Verna.

Il Presidente concede la parola all'Assessore Antonio Filipponi che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

TERMINATA la relazione, si apre la discussione con l'intervento dei Consiglieri Cozzi, Corona, Fracassa, Pilotti, Ciammariconi e Befacchia, ai quali replica l'Assessore Filipponi.

Il Presidente comunica la presentazione di n. 4 emendamenti, 3 proposti dal Cons. Specca e 1 dal Cons. Di Teodoro, sui quali il Dirigente dell'Area 5 ha espresso parere tecnico favorevole. Interviene brevemente il Consigliere Cozzi al quale rispondono l'Assessore Filipponi ed il Consigliere Specca. **Il Presidente** pone a votazione singolarmente gli emendamenti dandone ogni volta lettura.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1: Art. 5 – aggiunta comma 6

Il Presidente legge l'Emendamento e lo pone a votazione:

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti n. 31 e votanti n. 29

Con n. 29 voti favorevoli: (Bartolini, Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, Corona, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Fracassa, Lancione, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone Sbraccia, Specca, Tiberii)

e con n. 2 astenuti: (Cozzi, Verzilli), così come **il Presidente** riconosce e proclama, **l'Emendamento n. 1 viene accolto**

La Consigliera Graziella Cordone, alle ore 10.30, abbandona la modalità in presenza e senza soluzione di continuità si connette in modalità video-conferenza.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 2: Art. 4 – aggiunta comma 11

Il Presidente legge l'Emendamento e lo pone a votazione:

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti n. 31 e votanti n. 28

Con n. 28 voti favorevoli: (Bartolini, Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cordone, Corona, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Fracassa, Lancione, Luzii, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pomanti, Salvi, Santone, Sbraccia, Speca, Tiberii)

e con n. 3 astenuti: (Cipolletti, Cozzi, Verzilli), così come **il Presidente** riconosce e proclama, **l'Emendamento n. 2 viene accolto**

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 3: Art. 5 – aggiunta comma 8

Il Presidente legge l'Emendamento e lo pone a votazione:

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti n. 32 e votanti n. 28

Con n. 27 voti favorevoli: (Bartolini, Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cordone, Corona, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Fracassa, Lancione, Luzii, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone, Sbraccia, Speca)

con n. 4 astenuti: (Cipolletti, Marchese, Tiberii, Verzilli),

e con n. 1 voto contrario: (Cozzi), così come **il Presidente** riconosce e proclama, **l'Emendamento n. 3 viene accolto**

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4: Art. 5 – aggiunta comma 9

Il Presidente legge l'Emendamento e lo pone a votazione:

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti n. 30 e votanti n. 28

Con n. 27 voti favorevoli: (Bartolini, Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cordone, Corona, Cozzi, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Fracassa, Lancione, Luzii, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pomanti, Salvi, Santone, Sbraccia, Speca)

con n. 2 astenuti: (Marchese, Verzilli)

e con n. 1 voto contrario: (Cipolletti), così come **il Presidente** riconosce e proclama, **l'Emendamento n. 4 viene accolto**

Per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Cozzi, Bartolini, Fracassa e Pilotti.

Indi, **il Presidente** pone a votazione la proposta di deliberazione.

Tutti gli interventi sono riportati, in forma integrale, in allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI la relazione dell'Assessore Antonio Filipponi e gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla discussione;

VISTI i n. 4 Emendamenti presentati ed accolti, allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta n. 499 del 4.3.2021 presentata dal Dirigente dell'Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo, su indicazione dell'Assessore competente dott. Antonio Filipponi, con la quale si propone quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Teramo intende consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di valorizzazione e tutela delle eccellenze del territorio, nella convinzione che ciò costituisca anche un efficace strumento di promozione dell'immagine del Città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull'intera comunità;
- in tale ottica, e pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche tradizionali del territorio, che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico;
- l'art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", comma 2 dispone che "il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi del citato art. 3 del D.Lgs. n. 267/200 ed ai sensi del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari ed artigianali finalizzate alla produzione e preparazione di prodotti e specialità tipiche del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- secondo quanto previsto dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche purché, ovviamente, non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
- sulla scorta di tali considerazioni e di tali presupposti, l'Amministrazione Comunale ha deciso di verificare la possibilità di istituire anche a nel Comune di Teramo, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio;
- la Denominazione Comunale di Origine "De.C.O." può costituire un importante strumento, finalizzato a valorizzare quei prodotti e quelle iniziative agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche che sono legate indissolubilmente alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale in cui hanno origine, costituendo pertanto una fonte importante di attrattiva turistica;
- attraverso la De.C.O. si mira a valorizzare le risorse del territorio e le peculiarità produttive locali, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'enogastronomia locale;

DATO ATTO CHE:

- risulta opportuno, per quanto in premessa e visto l'interesse di alcune Associazioni locali, adottare un apposito regolamento, a carattere generale, che, oltre ad istituire ufficialmente la De.C.O., disponga operativamente anche sui requisiti e le modalità di attribuzione;
- allo scopo, il Settore Attività Produttive – Commercio ha predisposto una bozza di Regolamento, composto da n. 12 articoli;
-

RITENUTO pertanto di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Teramo e di approvare il relativo Regolamento;

DATO ATTO CHE in attuazione del Regolamento, si procederà:

- all'istituzione e all'aggiornamento costante del registro De.C.O, in cui saranno iscritti i prodotti agro-alimentari tipici, artigianali e dell'enogastronomia locale;
- all'istruttoria delle richieste di iscrizione nel registro;
- alla concessione della De.C.O. e del relativo logo identificativo ai prodotti in possesso dei relativi requisiti, quale segno distintivo, volto ad assicurare l'origine e le caratteristiche del prodotto dando mandato ad una competente Commissione di nomina del Sindaco di individuare i prodotti a cui attribuire la De.C.O.;

- alla promozione e al sostegno, compatibilmente con le dotazioni di bilancio di ciascun anno, di iniziative atte a consolidare sempre più il nesso tra lo strumento De.C.O. e la cultura locale;

VISTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, è esente dal parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Dirigente dell'Area 5 "Gestione Attività e Servizi per la Rivitalizzazione di Teramo Città Capoluogo", Dott. Fulvio Cupaiolo, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dall'apposita Commissione Consiliare nella seduta del 08/03/2021;

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti e votanti n. 32

Con n. 32 voti favorevoli: (Bartolini, Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, Corona, Cozzi, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Fracassa, Lancione, Luzii, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone, Sbraccia, Specca, Tiberii, Verzilli), così come **il Presidente** riconosce e proclama,

DELIBERA

1. **DI ISTITUIRE** la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Teramo, al fine di censire e valorizzare i prodotti agro-alimentari tradizionali del territorio, artigianali e dell'enogastronomia locale, anche come strumento di promozione dell'immagine della città;
2. **DI APPROVARE**, al fine di cui sopra, il Regolamento per la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Teramo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A") opportunamente modificato a seguito dei n. 4 Emendamenti presentati ed accolti;
3. **DI ISTITUIRE** il "Registro dei Prodotti De.C.O." del Comune di Teramo;
4. **DI DARE** mandato alla Giunta Comunale per l'approvazione dei singoli Disciplinari di produzione;
5. **DI DEMANDARE** l'esecuzione della presente deliberazione all'Area 5 –Settore 5.2 "Attività Produttive – Commercio".

Al termine, prende la parola **l'Assessore Antonio Filipponi** che ringrazia per il lavoro svolto sia gli uffici comunali che i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza per il contributo reso.

**REGOLAMENTO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE DEL
COMUNE DI TERAMO**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 17.3.2021)

INDICE

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

Art. 3 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 4 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 5 – Commissione Comunale per la De.C.O.

Art. 6 - Marchio De.C.O.

Art. 7 - La struttura organizzativa

Art. 8 – Iniziative comunali

Art. 9 - Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali

Art. 10 – Controlli

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Norme finali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche tradizionali locali, in quanto risorse di valore economico, culturale e turistico e strumenti di promozione dell'immagine della Città di Teramo.
- 2) Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n.267 e del vigente dello Statuto Comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche finalizzate alla produzione e preparazione di prodotti e specialità locali tipiche del territorio. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
- 3) In particolare, l'azione del Comune si esplica attraverso:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) la realizzazione di iniziative di valorizzazione di prodotti agro-alimentari ed artigianali ed enogastronomiche che, a motivo della loro rilevanza culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento e di tutela;
 - c) la promozione ed il sostegno, mediante forme dirette e/o di coordinamento, di attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) la promozione ed il supporto di iniziative esterne organizzate da associazioni, enti e comitati privi di scopi di lucro che contemplino, tra le finalità istituzionali, la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari ed artigianali;
 - e) il riconoscimento di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e la sua composizione.
- 4) Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agro-alimentare, artigianale o enogastronomico, derivante da attività agricola o

artigianale, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola o artigianale, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 2

Istituzione della De.C.O. – Registro De.C.O.

- 1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, la quale non costituisce un marchio di qualità, ma attesta l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Teramo.
- 2) La De.C.O., nonché il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Teramo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.
- 3) Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, artigianali e delle preparazioni enogastronomiche segnalati e denominati.
- 4) L’iscrizione nel registro vale a valorizzare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 5) Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 6) Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i prodotti delle imprese agricole, artigianali, commerciali e i titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4 del precedente articolo nell’ambito del Comune di Teramo.
- 7) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

- 8) Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
- 9) Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 3

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1) I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere coltivati, trasformati, preparati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Teramo, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
- 2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta, relativamente ai prodotti alimentari, qualora questi ultimi rispettino gli usi e le tradizioni locali e siano preparati con ingredienti genuini, di qualità e tracciati.
- 3) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 4) Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
- 5) Per i prodotti trasformati e le preparazioni enogastronomiche, nel disciplinare/scheda identificativa del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti debbano essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
- 6) I prodotti artigianali non alimentari potranno ottenere il riconoscimento De.C.O. esclusivamente se realizzati sul territorio comunale, utilizzando tecniche e strumenti compatibili con la tradizione manifatturiera locale, in conformità ai disciplinari-tipo approvati dall'Amministrazione.

Art. 4

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

- 1) Le segnalazioni relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2) Il Comune può procedere direttamente, d'ufficio, alla proposta di iscrizione di un prodotto nel registro De.C.O., attivando opportune verifiche e contatti con le imprese interessate e promuovendo, eventualmente, apposite ricerche, anche avvalendosi di esperti qualificati.

3) Per ottenere l'attribuzione della De.C.O. e l'iscrizione nel relativo registro è necessario presentare apposita domanda alla struttura comunale competente, corredata da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, nonché ogni informazione utile ai fini dell'iscrizione, indicando, perlomeno, i seguenti elementi:

- la residenza del richiedente o la sede legale qualora trattasi di persona giuridica;
- la denominazione del prodotto;
- il valore storico culturale;
- l'area geografica di produzione;
- le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura;

4) Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia l'apposita Commissione prevista dal successivo art. 5.

5) I prodotti iscritti nel registro possono fregiarsi della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), completata dal numero di autorizzazione e dalla data di iscrizione.

6) L'iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

7) L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

8) Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantirne maggiormente la tipicità.

9) L'iscrizione nel registro De.C.O. comporta solo oneri di segreteria per l'impresa.

10) Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

11) Ferma restando la finalità di tutelare le produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche e le loro tradizionali lavorazioni e confezioni svolte dalle piccole attività locali, il Comune si riserva la facoltà di iscrivere al Registro De.C.O. le produzioni agroalimentari, artigianali ed enogastronomiche realizzate da realtà industriali, secondo le modalità espressamente previste nel successivo articolo 5, comma 8.

Art. 5

Commissione Comunale per la De.C.O.

1) L'esame delle richieste di iscrizione nel registro De.C.O. è affidata ad un'apposita Commissione, nominata dal Sindaco e così composta:

o Il/gli Assessori competenti in materia di agricoltura e ambiente, che assumono il ruolo di Presidente;

o N. 1 membro indicato da ciascuno dei seguenti enti:

o Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia; Università degli Studi di Teramo; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"; I.T.S. Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il "Made in Italy"; Istituto Superiore Alberghiero Di Poppa-Rozzi;

o N. 1 membro indicato da ciascuna delle seguenti associazioni di categoria:

o CIA; CNA; Coldiretti; Confartigianato.

2) Partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore Attività Produttive – Commercio, o suo delegato.

3) Funge da segretario della Commissione il responsabile del Settore Attività Produttive – Commercio, o altro dipendente dello stesso Settore.

4) La commissione redige i disciplinari di produzione o le schede identificative, che, previa approvazione della Giunta comunale, saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

5) La Commissione si esprime a maggioranza semplice dei presenti.

6) In caso di parità, il voto del presidente di Commissione vale doppio.

7) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso.

8) La Commissione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 11, può approvare la richiesta di iscrizione al Registro De.C.O. avanzata da realtà industriali. In tal caso la richiesta dovrà essere approvata a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto.

9) Nel rispetto delle maggioranze stabilite nel comma precedente, la Commissione può approvare la richiesta di un iscritto al registro De.C.O. di poter produrre anche fuori dal territorio comunale, avvalendosi anche della collaborazione di altre realtà industriali.

Art. 6 **Marchio De.C.O.**

1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 2 gli stessi dovranno essere identificati da un apposito marchio come da allegato A.

2) Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

3) L'uso del marchio può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

4) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori previsti nell'allegato A, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

5) Il marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il marchio De.C.O.

6) Il marchio De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

7) Nel caso di vendita al dettaglio, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. La frutta o la verdura potranno essere vendute in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale riportante il marchio De.C.O. in maniera ben visibile.

8) Il Comune di Teramo, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

9) È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

10) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 8, se ed in quanto applicabili.

Art. 7

La struttura organizzativa

1) Il Settore Attività Produttive – Commercio è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e svolge le attività amministrative di cui al presente regolamento.

Art. 8

Iniziative comunali

1) Il Comune assicura la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2) Il Comune, altresì, ricerca ed incentiva forme di collaborazione con enti, associazioni, comitati e istituzioni pubbliche e private operanti nei settori di studio e valorizzazione delle attività e produzioni agro-alimentari ed artigianali.

Art. 9

Promozione di domande di riconoscimento di marchi ufficiali

1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori o artigiani interessati ovvero degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, della domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.), della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della specialità tradizionale garantita (S.T.G.), dei prodotti agricoli ed artigianali alimentari del territorio.

2) Il Comune promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali (PAT) di cui al Decreto Legislativo 173/1998.

Art. 10

Controlli

1) I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti incaricati dal Comune.

2) Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il marchio De.C.O. o venduti come tali.

3) Il titolare dell'impresa è tenuto a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione e produzione, al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 11 Sanzioni

1) Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) l'uso difforme o improprio del marchio D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 5, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

d) l'accertamento di gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti.

2) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 5, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio De.C.O.

3) La Commissione formula il parere di cui al comma 2 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

4) L'impresa al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

5) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle norme del presente regolamento, si fa riferimento all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e alla legge n. 689/81.

Art. 12 **Norme finali**

1) Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 499 del 04/03/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento FALASCA GAUDIO in data 09/03/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 499 del 04/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. CUPAILO FULVIO in data 09/03/2021

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. MELARANGELO ALBERTO

Il Segretario Generale
MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 760

Il 31/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 5 del 17/03/2021 con oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (De.C.O.) DEL COMUNE DI TERAMO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARINI DANIELA il 31/03/2021.